



COMUNE DI URI
PROVINCIA DI SASSARI
Via Sassari 99, 07040 – Uri

Telefono 079-4187050 - c.f. 92081820901 - Mail: protocollo.uri@pec.comunas.it

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

N. 133 del 23-11-2023

Indice n. 1032

OGGETTO: Costituzione definitiva fondo risorse decentrate anno 2023

CODICE CIG:

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visto:

- il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2023/2025 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19/04/2023;
- il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2023/2025 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 26/04/2023;
- il decreto n. 3 del 31/03/2023 - Conferimento della responsabilità del servizio ex artt. 107 e 109, comma 2 del D.lgs n. 267/2000 e dell'incarico di Elevata Qualificazione (E.Q.), ai sensi dell'art.16, comma 2, lett. a) del CCNL 2019/2021, presso l'Area Finanziaria;
- l'art. 183 del d.lgs. 267/2000;

Richiamati:

- Il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del Comparto Funzioni locali, per il triennio 2016 – 2018, sottoscritto il 21 maggio 2018;
- Il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del Comparto Funzioni locali, per il triennio 2019 – 2021, sottoscritto il 16 novembre 2022;

Considerato che:

- il D.Lgs. 165/01 prevede, come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del Fondo per le risorse decentrate e attribuisce alla contrattazione collettiva

nazionale il compito di provvedere alla semplificazione della gestione amministrativa del suddetto Fondo, consentendone un utilizzo più funzionale a obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonché di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi;

- la costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate), nelle more dei rinnovi contrattuali, sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;

Dato atto che la dichiarazione congiunta n. 2 del CCNL del 22.01.2004 prevede che tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di attività di gestione delle risorse umane, affidate alla competenza dei dirigenti e, negli enti privi della dirigenza, dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante l'adozione di atti di diritto comune, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro e individua il responsabile dell'Area Finanziaria, nella quale è incardinato il Servizio Personale, quale soggetto competente a costituire il fondo di alimentazione del salario accessorio (risorse decentrate di cui all'art. 31 del CCNL 22.01.2004) secondo i principi indicati dal contratto di lavoro e ricordato, quindi, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate esula dalle competenze della Giunta;

Considerato che la costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza esclusiva dell'ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali;

Precisato che, ai sensi dell'art. 79, comma 7, del citato CCNL 16/11/2022 il Fondo risorse decentrate è costituito dalle seguenti componenti:

- RISORSE STABILI, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, se legittimamente stanziare, restano acquisite al fondo anche per il futuro;
- RISORSE VARIABILI, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del fondo;

Richiamata la propria Determinazione n. 123 del 08.11.2023 avente ad oggetto: "Costituzione provvisoria fondo risorse decentrate anno 2023";

Richiamata la Deliberazione di Giunta comunale n. 125 del 22/11/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato autorizzato per l'anno 2023 l'incremento della parte variabile del fondo nel seguente modo:

- incrementando di € 781,34 il Fondo del Salario Accessorio di parte variabile per il personale dipendente anno 2023;
- incrementando di € 7.032,06 il Fondo Elevate Qualificazioni per retribuzione di risultato anno 2023;

Ritenuto necessario procedere a determinare il Fondo Definitivo delle Risorse Decentrate anno 2023 nella componente Stabile e Variabile;

Considerato che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2023 è composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto all. A), che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

PARTE STABILE

Importo unico consolidato dell'anno 2017

- **Art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018:**

tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione, comprese le risorse che hanno finanziato le progressioni orizzontali e le quote dell'indennità di comparto a carico del fondo, per € 60.360,00;

- **Art. 67, comma 2 del CCNL 21/05/2018:**

lett. a) € 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile decorre a partire dal 01/01/2019, per un importo complessivo di € 1.331,20;

lett. b) differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali € 269,17;

- **Art 79, comma 1, lett. d) del CCNL 16/11/2022:**

prevede il riallineamento dei valori di posizione economica in atto alla data di entrata a regime dei miglioramenti economici, a valore sui tabellari iniziali e di sviluppo, conseguenti alle nuove misure dei valori di posizione economica previsti dalla tabella e acclusa al medesimo CCNL € 1.668,49;

- **Art. 79, comma 1-bis del CCNL 16/11/2022:**

prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale sopra citato, nella parte stabile del Fondo confluisca anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 (posizione giuridica di accesso) e B1 € 843,67;

- **Art. 79, comma 1, lett. b) del CCNL 16/11/2022:**

prevede con decorrenza retroattiva dal 01/01/2021 che la parte stabile del Fondo risorse decentrate sia costituita annualmente di un importo pari a euro 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31/12/2018 quota relativa all'anno 2023 € 1.098,50;

Rilevato che alle somme succitate si decurta l'importo di € 3.662,00 (taglio storicizzato ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis D.L. n. 78/2010);

Quantificato l'importo del fondo anno 2023 - parte stabile – in € 61.909,03;

PARTE VARIABILE

- **Art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21/05/2018:**

Incentivi per funzioni tecniche, d.lgs. 36/2023: € 11.941,01;

- **Art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21/05/2018:**

Compensi Istat € 535,15;

- **Art. 79, comma 1, lett. b) del CCNL 16/11/2022:**

Quota una tantum annualità 2021-2022 € 2.197,00;

- **Art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21/05/2018:**

Contributo per l'incentivazione della produttività, la qualificazione e la formazione del personale degli enti locali della Sardegna, finanziato con risorse del "Fondo unico per gli enti locali", ex L.R. n.19/1997 € 4.387,00;

- **Art. 80, comma 1 del CCNL 16/11/2022:**

risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 (parte stabile), non integralmente utilizzate in anni precedenti € 2.117,99;

- **Art. 33, comma 2 DL. 34/2019:**

G.C. 125 del 22/11/2023 € 781,34;

Quantificato l'importo del fondo anno 2023 – parte variabile – in € 21.959,49;

Stabilito quindi l'importo complessivo del fondo per le risorse decentrate del personale dipendente dell'anno 2023 in € 83.868,52 di cui:

UTILIZZO VINCOLATO

- Per progressioni economiche orizzontali attribuite al personale dipendente (quota carico fondo) € 23.515,42;
- Per indennità di comparto (quota a carico fondo) € 7.336,97;
- Incentivi per funzioni tecniche, d.lgs. 36/2023: € 11.941,01;
- Compensi Istat € 535,15;

Dato atto che per effetto dell'utilizzo delle voci di utilizzo di cui sopra, risultano disponibili per la contrattazione integrativa:

- € 31.056,64 di parte stabile;
- € 9.483,33 di parte variabile;

VERIFICA LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO

Visto l'art. 23, comma 2, del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“A decorrere dal 1- gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23, D.lgs n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, e che il limite predetto deve essere applicato alle risorse destinate al trattamento accessorio del personale nel suo ammontare complessivo e non con riferimento ai fondi riferiti alle singole categorie di personale, come sostenuto dalle varie Sezioni regionali della Corte dei Conti (Puglia, pareri nn.99/2018 e 27/2019, Lombardia pareri nn.54/2018 e 116/2018, Toscana, parere n. 277/2019);

Visto altresì l'art. 67 comma 7 del CCNL 2016/2018 il quale stabilisce che *“La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.lgs. n.75/2017”*;

Esaminato l'art. 33, comma 2, del D.L. 30/04/2019, n. 34 (c.d. Decreto Crescita), convertito dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 con il quale viene disposto che *“il limite al trattamento economico accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per*

la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

Esaminato altresì il DPCM 17/03/2020, emanato in attuazione dell'art. art. 33, comma 2, del D.L. 30/04/2019, n. 34, il quale in premessa stabilisce: *"Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;*

Preso atto che, ai sensi delle sopra citate disposizioni, applicabili a decorrere dal 2020, è previsto:

- l'obbligo di adeguamento in aumento del limite di cui all'articolo 23, comma 2 del D.lgs n.75/2017, in conseguenza di assunzioni aggiuntive rispetto al personale in servizio alla data del 31/12/2018;
- l'invarianza del limite di cui all'articolo 23, comma 2 del D.lgs n.75/2017 in caso di cessazioni di personale rispetto al personale in servizio alla data del 31/12/2018;

Viste le istruzioni emanate dalla Ragioneria Generale dello Stato e contenute nella nota Prot. 179877 del 01/09/2020, le quali stabiliscono che:

- il valore medio pro-capite del trattamento accessorio del 2018 è dato dal rapporto tra il fondo del trattamento accessorio di competenza del 2018, al netto delle voci escluse dal limite di cui all'articolo 23 comma 2 del D.lgs. 75/2017, sommato al valore dello stanziamento destinato nello stesso anno alle posizioni organizzative e il personale in servizio al 31 dicembre 2018, destinatario delle somme di cui sopra;
- la quantificazione che precede va effettuata una unica volta (in quanto la norma non prevede modifiche di tale misura) e distintamente per ciascuna categoria di personale interessata;
- il limite va adeguato in aumento in modo proporzionale agli incrementi di personale individuati dalla norma in eccesso rispetto al personale in servizio alla data del 31/12/2018;
- ai fini della individuazione delle unità presenti nell'anno di riferimento, si deve considerare l'effettiva presenza in servizio rilevata sulla base dei cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi della contrattazione integrativa;
- la quantificazione dell'incremento di unità di personale in servizio nell'anno di riferimento è determinata dalla differenza tra il numero di cedolini stipendiali effettivamente erogati nell'anno di riferimento diviso 12 (numero dei dipendenti su base annua) e le corrispondenti unità di personale in servizio al 31 dicembre 2018, arrotondate al secondo decimale ove necessario;
- ove le unità in servizio nell'anno di riferimento così calcolate risultino superiori a quelle in servizio al 31/12/2018, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del D.lgs n. 75/2017 è adeguato in aumento, distintamente per ciascuna tipologia di personale, della seguente misura: numero delle unità di personale aggiuntivo rispetto a quello in servizio al 31/12/2018 moltiplicato per il valore pro-capite dell'accessorio rilevato nel 2018 calcolato secondo i criteri esposti;
- ove le unità in servizio nell'anno di riferimento così calcolate risultino inferiori a quelle in servizio al 31/12/2018, rimarrà il medesimo il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del D.lgs n. 75/2017;

Rilevato, pertanto, che relativamente alla presente costituzione sono escluse dalla verifica del limite di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, le seguenti voci:

- incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del CCNL 21.05.2018 (differenziali p.e.o. rinnovo contrattuale precedente);
- incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del CCNL 21.5.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015);
- art. 79, comma 1, lettera b) del CCNL 16.11.2022: € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018 (quota 2023 in parte stabile e quote 2021 e 2022 in parte variabile del fondo 2023);
- art 79, comma 1, lett. d) del CCNL 16.11.2022: differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali (differenziali p.e.o. rinnovo contrattuale attuale);
- art. 79, comma 1-*bis*, del CCNL 16.11.2022: differenziale stipendiale tra B3 e B1 e tra D3 e D1 (nell'ente presta servizio n. 1 dipendente di categoria B3 giuridico);
- somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;
- risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 (parte stabile), non integralmente utilizzate in anni precedenti;
- gli incentivi per recupero della TARI e dell'IMU dall' 01/01/2019, ai sensi dell'art. 1, comma 1091, della Legge di bilancio 2019 n. 145 del 31/12/2018;
- gli incentivi funzioni tecniche dall'01/01/2018 di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017;
- fondi di derivazione dell'Unione europea;
- art 79, comma 3 – incremento del fondo nonché del *budget* delle posizioni organizzative, fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021;

Preso atto invece che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle P.A., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 e tra queste rilevano presso il Comune di Uri:

- stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa (dal 01.04.2023 elevate qualificazioni);
- salario accessorio del segretario comunale;
- fondo del lavoro straordinario;

Evidenziato che la RGS, con circolare n. 18/2021 e circolare n. 25/2022, a corredo del conto annuale, ha chiarito che concorre alla definizione del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, anche il salario accessorio del Segretario Comunale, nelle voci indicate nella tab. 15 a lui dedicata (comprendente indennità di posizione e maggiorazione per sedi convenzionate, rapportate alla % di convenzione, indennità di risultato, maggiorazione indennità di posizione per funzioni ulteriori ed eventuale galleggiamento);

Rilevato che, in ogni caso, presupposto per l'adeguamento del limite in parola è che si verifichi un incremento della consistenza della dotazione organica rispetto al numero di dipendenti in servizio al 31.12.2018.

Atteso che, alla luce della stima effettuata dal Servizio Personale, si rileva uno scostamento positivo nel numero dei dipendenti in servizio nell'anno 2023 rispetto al numero di dipendenti in servizio alla data di riferimento individuata dalla norma, secondo il calcolo illustrato di seguito:

| Calcolo del rispetto del limite complessivo del salario accessorio rispetto l'anno 2016 | |
|---|---------------------|
| fondo salario accessorio anno corrente | € 61.085,00 |
| fondo posizioni e risultato Elevate Qualificazioni anno corrente | € 38.948,01 |
| salario accessorio segretario generale anno corrente | € 12.776,72 |
| fondo dirigenza anno corrente | € - |
| fondo straordinario anno corrente | € - |
| eventuali altre voci accessorie anno corrente | € - |
| ammontare parziale salario accessorio anno corrente | € 112.809,73 |
| fondo salario accessorio anno 2016 | € 61.085,00 |
| Fondo posizioni e risultato Elevate Qualificazioni anno 2016 | € 38.943,00 |
| salario accessorio segretario generale anno 2016 | € 13.406,55 |
| fondo dirigenza anno 2016 | € - |
| fondo straordinario anno 2016 | € - |
| eventuali altre voci accessorie anno 2016 | € - |
| limite salario accessorio anno 2016 | € 113.434,55 |
| Calcolo del rispetto del valore unitario medio del salario accessorio rispetto l'anno 2018 | |
| fondo salario accessorio anno 2018 | € 61.085,00 |
| fondo posizioni e risultato Elevate Qualificazioni anno 2018 | € 38.125,00 |
| ammontare salario accessorio anno 2018 | € 99.210,00 |
| personale in servizio al 31.12.2018 | 13,67 |
| <i>valore unitario medio salario accessorio anno 2018</i> | <i>€ 7.257,50</i> |
| fondo salario accessorio anno corrente | € 61.085,00 |
| fondo posizioni e risultato Elevate Qualificazioni anno corrente | € 38.948,01 |
| ammontare parziale salario accessorio anno corrente | € 100.033,01 |
| personale in servizio anno corrente alla data della determinazione del fondo | 14,86 |
| <i>valore unitario medio salario accessorio anno corrente</i> | <i>€ 6.731,70</i> |
| differenza valore unitario medio | € 525,80 |
| eventuale disponibilità incremento fondo anno corrente rispetto anno 2018 | € 7.813,41 |
| incremento realizzabile per l'anno corrente | € 7.813,41 |
| eventuale nuovo limite salario accessorio anno corrente | € 121.247,96 |
| Eventuale aumento o decurtazione sul fondo corrente rispetto l'anno 2016 | € 624,82 |
| Aumento sul fondo corrente rispetto l'anno 2018 oltre il limite dell'anno 2016 | € 7.813,41 |

Verificato che, per effetto di quanto su descritto, il limite ex art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 pari ad € 113.434,55 deve essere adeguato in aumento per €. 7.813,41, pertanto il nuovo limite del salario accessorio per l'anno 2023 è pari ad € 121.247,96;

Considerato che, al fine di garantire il rispetto del limite di legge, contenendo il trattamento accessorio complessivo del personale dell'anno 2023, nella somma delle sue macro-componenti (fondo per le risorse decentrate del personale dipendente, budget per la retribuzione di posizione e risultato dei titolari di posizione organizzativa), entro l'equivalente importo dell'anno 2016, è possibile utilizzare il maggiore spazio finanziario concesso dall'adeguamento positivo del limite prevedendo un incremento delle risorse del fondo in argomento;

Rilevato che per quanto evidenziato al punto precedente, con deliberazione n. 125 del 22/11/2023 la Giunta Comunale ha disposto l'incremento della quota variabile del Fondo per il salario accessorio anno 2023 per un importo pari ad € 781,34, e del Fondo elevate qualificazioni per la retribuzione di risultato pari a € 7.032,06;

Richiamati gli articoli 107 e 183 del d.lgs. 267/2000;

DETERMINA

Di costituire, per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono con la presente integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 67 del CCNL 2016/2018, il Fondo definitivo delle risorse decentrate dell'anno 2023, come da prospetto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Di dare atto che, per effetto di uno scostamento positivo nel numero dei dipendenti in servizio nell'anno 2023 rispetto al numero dei dipendenti in servizio alla data del 31.12.2018, il limite ex art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 pari ad € 113.434,55 deve essere adeguato in aumento per €. 7.813,41, pertanto il nuovo limite del salario accessorio per l'anno 2023 è pari ad € 121.247,96.

Di dare atto che con Deliberazione di Giunta comunale n. 125 del 22/11/2023, è stato autorizzato per l'anno 2023:

- l'incremento della parte variabile del Fondo delle risorse per il finanziamento delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività dell'anno 2023, con l'importo di € 781,34 quali risorse per incremento personale in servizio art. 33 comma 2 dl. 34/2019;
- l'incremento del fondo elevate qualificazioni per la retribuzione di risultato con l'importo di € 7.032,06;

Di quantificare l'importo del Fondo delle risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2023 nella cifra complessiva di € 83.868,52 di cui € 61.909,03 di parte stabile (di cui € 5.211,03 risorse non soggette al limite), ed € 21.959,49 di parte variabile (di cui € 17.572,49 non soggette al limite).

Di dare atto che:

1. nel corso dell'anno 2023 il Fondo per il trattamento accessorio è stato parzialmente utilizzato per le spese fisse a carico del Fondo stesso (PEO anni progressi e indennità di comparto) per l'importo di € 30.852,39;
2. si procederà all'impegno e contestuale accertamento delle somme previste per funzioni tecniche € 11.941,01, compensi Istat € 535,15, con successivo provvedimento dei Responsabili di Servizio interessati;
3. risultano disponibili per la contrattazione integrativa € 40.539,97 totali, di cui Risorse Stabili € 31.056,64 – Risorse Variabili € 9.483,33 (di cui € 2.117,99 somme non utilizzate anno precedente di parte stabile);
4. con provvedimenti del Responsabile del servizio amministrativo è stata impegnata l'indennità di turno e di servizio esterno per il personale della polizia locale per il periodo da gennaio-settembre 2023 pari ad € 3.710,94;
5. con determinazione n. 123 del 08/11/2023 avente ad oggetto: "Costituzione provvisoria fondo risorse decentrate anno 2023" è stata impegnata al somma di € 33.929,70
6. si rende necessario procedere adeguare l'impegno di spesa n. 58 cap.10555 art. 0 miss. 01 progr. 02 pdcf 1.01.01.01.004 per il Fondo risorse decentrate anno 2023 per un importo di € 781,34.

Di trasmettere il presente provvedimento, in quanto comportante impegni di spesa, al Servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153 comma 5 e art. 183, comma 7, del D.lgs n. 267/2000;

Il sottoscritto Responsabile attesta, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.lgs n.267/2000, che le operazioni conseguenti al presente atto, sono compatibili con le regole di finanza pubblica;

I sottoscritti Responsabili dell'Area e del procedimento, dichiarano che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e del Codice di Comportamento di cui al DPR n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Uri, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 70/2021, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, nei confronti dei destinatari del presente atto.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000)

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sul presente atto.

Uri, 23-11-2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Rag. Antonella Colombino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Claudio Spanu

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 153, comma 5 e art. 183, comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000)

Il Responsabile del Servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione che, pertanto, diventa esecutiva dalla seguente data.

Li

N. impegno

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Claudio Spanu

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005)